



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 112 DG del 16 MAG 2013

### OGGETTO

**DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ATIPICI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AD ASSICURARE L'INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO.**

Il dirigente ad interim  
della struttura complessa Risorse umane e c.s.

D.ssa Gabriella Castellazzi

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria

Il responsabile del procedimento  
della struttura complessa  
s.c. Risorse umane e c.s.

Dott. Paolo Bonacci

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

- si provvede alle registrazioni contabili.  
 il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il dirigente della struttura complessa  
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione  
(dott. Giacomo Boscagli)

### CON I PARERI FAVOREVOLI DEL

**Direttore Scientifico**

(dott. Marco Pierotti)

**Direttore Amministrativo**

(avv. Luigi Cajazzo)

**Direttore Sanitario**

(dott. Vito Corrao)

**Corretto  
d'ufficio**

L'atto si compone di 11 pagine di cui 7 pagine di allegati parte integrante

FONDAZIONE IRCCS  
Istituto Nazionale Tumori  
VERCOL






## IL DIRETTORE GENERALE

**vista** la seguente normativa:

- D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 recante: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- L. del 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- L. del 23 dicembre 1996, n. 662 recante: *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- L. del 24 dicembre 2007, n. 244, in particolare art. 3, commi 44 e 54 in tema di collaborazione esterne;
- D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 286 *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;
- D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni”*;
- D.Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231 recante: *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”*;
- D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n. 288 recante *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3”*;
- D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- L. 28 giugno 2012 n. 92 recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”* (cd. Legge Fornero);
- L. 6 novembre 2012 n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”* (cd. Legge anticorruzione);
- Legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (cd. Legge di stabilità 2013)”;

**viste** le seguenti leggi regionali:

- L.R. del 30 dicembre 2009, n. 33 recante *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”*;
- L.R. del 27 dicembre 2006, n. 30 *“Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007” in particolare l'articolo 1 dell'allegato A “Elenco enti costituenti il sistema regionale”*;



- L.R. del 7 luglio 2008, n. 20 recante: *“Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”*;
- L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 recante: *“Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, poteri sostitutivo e potestà sanzionatoria”*;

**visto** lo Statuto della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/3080 del 7 marzo 2012;

**vista** la determinazione del Direttore Generale 15 marzo 2011, n. 60DG recante: *“Modalità e criteri per l’acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative, professionali e occasionali della Fondazione finanziate da fondi non istituzionali”*

**ritenuto** di dover modificare e integrare i contenuti di tale determinazione al fine:


- di armonizzarli alle recenti novità legislative introdotte per i regimi di lavoro autonomo e per le collaborazioni dalle Leggi n. 92/2012 (cd. Legge Fornero), n. 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione) e n. 228/2012 (cd. Legge di Stabilità 2013)
- di consentire al dirigente, con riferimento alla necessità di incrementare l’attività libero-professionale in regime di ricovero –fatta salva la regolare erogazione delle attività in regime di SSN- di avvalersi, per lo svolgimento di tale attività, del supporto di collaboratori già acquisiti per altri progetti in area clinica, previo parere favorevole del responsabile del progetto nell’ambito del quale è stata acquisita la collaborazione e dopo aver certificato documentalmente l’impossibilità di provvedervi con personale dipendente in regime di esclusività; in tal caso il collaboratore prescelto svolge l’attività esclusivamente in équipe e opta per l’esclusività del rapporto con la Fondazione;
- di stabilire che tale incremento si inserisce in un progetto di sviluppo volto a raggiungere una maggiorazione del 10% del fatturato di libera professione rispetto al IV CET 2012, entro l’anno 2013, da consolidare negli anni successivi, fatte salve diverse disposizioni in relazione all’andamento del progetto stesso;

**visti** l’Allegato A *“Collaborazioni”* e l’allegato B *“Progetto finalizzato ad assicurare l’incremento dell’attività libero-professionale in regime di ricovero chirurgico”*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**considerato** che il presente provvedimento è stato presentato al Collegio di Direzione in data 6 maggio 2013;

**dato atto** dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sotto il profilo sia tecnico sia di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

**considerato** che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009;



**richiamata** altresì la determinazione del Direttore Generale n. 275DG del 23 marzo 2010, avente ad oggetto *“Disposizioni a carattere organizzativo, attribuzioni e aree di attività delle strutture amministrative del Piano di Organizzazione Aziendale (POA) 1° provvedimento 2010”*;

**visti** i pareri favorevoli dei Direttori Scientifico, Amministrativo e Sanitario della Fondazione, resi per quanto di competenza,

#### DETERMINA

1. di approvare le disposizioni per il conferimento e la gestione dei contratti atipici nonché il progetto finalizzato ad assicurare l'incremento dell'attività libero-professionale in regime di ricovero chirurgico di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, recanti rispettivamente *“Collaborazioni”* e *“Progetto finalizzato ad assicurare l'incremento dell'attività libero-professionale in regime di ricovero”*;
2. di revocare la determinazione 15 marzo 2011, n. 60DG del Direttore Generale recante: *“Modalità e criteri per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative, professionali e occasionali della Fondazione finanziate da fondi non istituzionali”*, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di stabilire che qualsiasi disposizione in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento è disapplicata e/o da intendersi soppressa;
4. di dare mandato alla s.c. Risorse Umane e Contrattazione Sindacale di predisporre e tenere aggiornata la modulistica necessaria all'iter procedurale per la stipula dei contratti di cui trattasi, di concerto con la s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009”.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gerolamo Corno)



**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
N. ....119/DG DEL 16 MAG 2013  
COMPOSTO DI N. ....7.....PAGINE**

## **ALLEGATO A**

### **CONTRATTI DI COLLABORAZIONE**

#### **Premessa**

La Fondazione può avvalersi di prestazioni professionali esterne mediante attivazione, con le forme e alle condizioni di legge vigenti, di contratti di collaborazione per specifici progetti di ricerca, clinici e gestionali, per prestazioni anche occasionali, nel rispetto dei principi di cui alla disciplina comunitaria e nazionale sul lavoro.

Le presenti disposizioni trovano applicazione per le collaborazioni finanziate da fondi non istituzionali (cd. *grant*).

Per quanto attiene ogni altra collaborazione finanziata con fondi istituzionali le stesse regole si applicano in quanto compatibili.

#### **1. Tipologia dei rapporti**

##### *a) Collaborazione Coordinata e Continuativa.*

Trattasi di attività finalizzata a progetti con obiettivi predeterminati, anche temporalmente. Consiste in una prestazione d'opera personale che deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione. La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura e deve coincidere in tutto o in parte con la durata del progetto.

##### *b) Collaborazione professionale.*

Trattasi di prestazione d'opera intellettuale, di lavoro autonomo, svolta da soggetti per l'esercizio della cui professione è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali e che sono, nei casi previsti dalla legge, titolari di partita IVA. Tale forma di collaborazione, pertanto, può risultare svincolata da programmi e progetti.

##### *c) Collaborazione occasionale.*

Trattasi di prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare consistenti nella esecuzione di una attività saltuaria, che il collaboratore rende in modo autonomo e che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine per il quale la collaborazione stessa è stata attivata. Tale forma di collaborazione, pertanto, può risultare svincolata da programmi e progetti.

#### **2. Condizioni per l'attivazione**

Conformemente alla normativa in materia e alle indicazioni della magistratura contabile, detti incarichi possono essere conferiti in presenza delle seguenti condizioni:

- rispondenza alla *mission* aziendale degli obiettivi del progetto, nel caso di collaborazione coordinata e continuativa o professionale su progetto, o dei contenuti dell'attività, nel caso di collaborazione professionale/occasionale;



- impossibilità per l'amministrazione di procurarsi all'interno della propria struttura organizzativa le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- evidenza che le prestazioni richieste presuppongano conoscenze ed esperienze particolari e/o eccedenti le competenze del personale dipendente.

### **3. Caratteristiche del rapporto**

Le collaborazioni costituiscono forme di lavoro autonomo e, come tali, sono caratterizzate:

- dall'autonomia del collaboratore nell'organizzazione della propria attività, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione dettata dal responsabile del progetto (nel caso di collaborazione coordinata e continuativa o professionale su progetto)/dirigente responsabile della struttura di riferimento (nel caso di collaborazione professionale o occasionale) e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività stessa;
- dalla insussistenza di un vincolo di subordinazione di tipo gerarchico nei confronti degli organi o dei dirigenti della Fondazione, ferma restando la competenza del responsabile del progetto/dirigente responsabile della struttura di riferimento nell'individuazione degli obiettivi, la cui verifica rimane in capo al responsabile di progetto/dirigente responsabile stesso.

Il collaboratore non può assumere responsabilità in nome e/o per conto della Fondazione, non può in alcun modo impegnarla verso terzi e non può svolgere compiti e attività proprie del lavoratore subordinato, fatte salve le attività assistenziali e di ricerca, se necessarie e per quanto strettamente legate alla natura e alle finalità del progetto laddove previsto.

Al di fuori di tali eccezioni, il collaboratore non può impartire disposizioni organizzative e/o di servizio a lavoratori dipendenti, non può effettuare acquisti di materiale.

Al collaboratore non sono applicabili gli istituti contrattuali tipici del lavoro dipendente (ad es. ferie, obbligo di prestazione oraria e controllo orario della presenza, missioni, certificazioni di malattia etc.).

### **4. Modalità di conferimento dell'incarico**

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero professionale su progetto, sono acquisiti dal responsabile del progetto su cui insiste la collaborazione; gli incarichi di collaborazione professionale svincolati da progetto e quelli di collaborazione occasionale sono acquisiti dal dirigente responsabile della struttura di riferimento.

L'acquisizione della collaborazione avviene secondo le seguenti fasi:

- espletamento di procedure ad evidenza pubblica mediante la pubblicazione di avvisi di acquisizione di collaborazione;
- conseguente comparazione dei *curricula* professionali con eventuale colloquio e redazione di apposito verbale;

A B



In sede di predisposizione dell'avviso e/o degli atti necessari per il conferimento delle suddette collaborazioni, il responsabile del progetto/dirigente responsabile della struttura di riferimento acquisisce nell'ordine: i pareri del Responsabile di Struttura nonché del Direttore Dipartimento; il visto del Direttore della s.c. Risorse Finanziarie e LP; l'assenso del Direttore Scientifico. La proposta di avviso è sottoposta al Gruppo Vercol (Verifica Collaborativa) per il visto.

Per le collaborazioni di area clinico-sanitaria e di area amministrativa il Direttore Scientifico esprime l'assenso previa acquisizione del parere rispettivamente del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

Il responsabile del progetto (nel caso di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione professionale su progetto)/il dirigente responsabile della struttura di riferimento (nel caso di collaborazione professionale svincolata da progetto e di collaborazione occasionale), conclusa la procedura di valutazione comparativa con l'individuazione del candidato idoneo, trasmette gli atti alla s.c. Risorse Umane e CS per gli adempimenti di competenza preliminari alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, *conditio sine qua non* per l'inizio dell'attività del collaboratore.

Per le collaborazioni occasionali, l'atto di acquisizione, sottoscritto dal collaboratore e dal dirigente responsabile della struttura di riferimento, costituisce il disciplinare di incarico ed è trasmesso alla struttura s.c. Risorse Umane e CS, per gli adempimenti di competenza preliminari alla comunicazione della data di inizio dell'attività di collaborazione.

L'avvio dell'attività di collaborazione in assenza anche di una sola delle seguenti condizioni costituisce causa di responsabilità disciplinare del responsabile del progetto/dirigente responsabile della struttura di riferimento:

- Accertamento sanitario.
- Pubblicizzazione della collaborazione, a norma dell'art. 3, comma 54, legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- Verifica di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
- Sottoscrizione del disciplinare di incarico o dell'atto di acquisizione della collaborazione occasionale.

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e occasionale non possono essere rinnovati e la proroga è ammessa, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto, nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative, se il ritardo non è imputabile al collaboratore e ferma restando la misura del compenso pattuito.

##### **5. Conferimento incarico di collaborazione a dipendenti pubblici**

Nel caso di affidamento di incarico di collaborazione a dipendente pubblico è necessario altresì acquisire preventivamente all'avvio dell'attività di collaborazione l'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'autorizzazione, attestante l'assenza di casi di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale relativamente all'incarico, è richiesta dalla s.c. Risorse Umane e CS all'amministrazione di appartenenza del dipendente





pubblico al quale si intende conferire l'incarico di collaborazione, trenta giorni prima della data di avvio dell'attività da parte del collaboratore.

L'amministrazione di appartenenza del dipendente deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, decorsi i quali, in assenza di ulteriore richiesta di informazioni istruttorie, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

Fatte salve le più gravi sanzioni, il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza la preventiva autorizzazione delle stesse, costituisce responsabilità disciplinare per il responsabile del progetto/dirigente responsabile della struttura di riferimento; il relativo provvedimento di conferimento della collaborazione è nullo di diritto. In tal caso l'emolumento previsto quale corrispettivo dell'incarico deve essere trasferito, da parte della Fondazione, all'amministrazione di appartenenza del dipendente ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli adempimenti di cui sopra sono di competenza della s.c. Risorse Umane e CS, la quale ne comunica puntualmente al responsabile del progetto/dirigente responsabile della struttura di riferimento l'avvenuta esecuzione.

#### **6. Fonti di Finanziamento**

Gli oneri relativi agli incarichi di collaborazione sono imputati sugli appositi fondi di bilancio non istituzionali (cd. *grant*), la cui dotazione è finanziata da soggetti pubblici e/o soggetti privati.

L'avviso di conferimento dell'incarico contiene espressa attestazione di coerenza tra la fonte di finanziamento e il progetto, laddove previsto.

#### **7. Disciplinare**

Il disciplinare stipulato con il collaboratore ha sempre forma scritta e contiene i seguenti elementi essenziali:

- definizione del progetto (laddove previsto), indicazione dell'oggetto dell'incarico e degli obiettivi e risultati connessi alla realizzazione del progetto (nel caso di collaborazione coordinata e continuativa o professionale su progetto)/ai contenuti dell'incarico (nel caso di collaborazione professionale o occasionale);
- durata dell'incarico, correlata al progetto/alla attività;
- compenso come determinato in sede di acquisizione dell'incarico;
- sottoscrizione delle parti (collaboratore e Direttore s.c. Risorse Umane e CS).

#### **8. Compenso**

Il Responsabile del progetto/dirigente responsabile della struttura di riferimento che si avvale della collaborazione, in ragione delle attività e degli obiettivi della collaborazione, considera - ai fini della determinazione del compenso e con riferimento al budget disponibile - il titolo di studio e la professionalità richiesta fermo restando il carattere autonomo della collaborazione.

Il Responsabile del progetto/dirigente della struttura di riferimento, a tal fine, utilizza quale parametro di riferimento l'ammontare dell'importo annuale lordo riconosciuto a analoga figura di personale dipendente. Tale importo non può





comunque superare il trattamento economico della corrispondente figura di personale dipendente, comprensivo delle voci di retribuzione accessoria.

Per progettualità di elevate complessità e che richiedono apporti professionali altamente specialistici, tale limite può essere incrementato nella misura massima del 20% previo parere favorevole del Collegio di Direzione.

Non è consentito integrare il corrispettivo, nel corso di esecuzione della collaborazione, in quanto ciò configura modifica di uno degli elementi sostanziali del contratto.

### **9. Incompatibilità e conflitto di interessi**

Al titolare della collaborazione non è consentito intrattenere altro rapporto o ricevere altro incarico e/o compenso dalla Fondazione. L'inosservanza di tale divieto, ferma restando ogni altra responsabilità, comporta automatica decadenza dall'incarico.

Il collaboratore che, all'atto del conferimento dell'incarico da parte della Fondazione, abbia in corso altra attività presso terzi pubblici o privati è tenuto a rilasciare dichiarazione –ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445- attestante l'assenza di conflitto di interesse; tale dichiarazione deve essere avvalorata dal responsabile del progetto/dirigente della struttura di riferimento e inoltrata alla s.c. Risorse Umane e CS per la valutazione di eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse che potrebbero comportare il non conferimento dell'incarico.

Il collaboratore che, in corso di esecuzione dell'incarico di collaborazione conferitogli dalla Fondazione, intenda avviare altra attività presso terzi pubblici o privati è tenuto a informare immediatamente la s.c. Risorse Umane e CS per la valutazione di eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, che potrebbero comportare la decadenza dal contratto di collaborazione.

La s.c. Risorse Umane e CS esprime la valutazione con le medesime modalità previste dal Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi extraistituzionali.

Fermo restando quanto sopra, eventuali attività esterne del collaboratore (quali: partecipazione in qualità di relatore/uditore a convegni, congressi, workshop, attività di sopralluogo etc.) possono essere autorizzate esclusivamente dal responsabile del progetto/dirigente della struttura di riferimento soltanto se coerenti con il progetto stesso o con la prestazione declinata nell'incarico, con oneri a carico di fondi non istituzionali.

### **10. Rilascio della carta SISS**

Ai collaboratori che svolgono attività clinico-assistenziali, connaturate alle finalità del progetto e/o dell'incarico, può essere rilasciata la carta SISS.

Il Responsabile del progetto/dirigente della struttura di riferimento attesta lo svolgimento delle predette attività e richiede, previa autorizzazione del Direttore Medico di presidio, l'assegnazione della carta SISS, al cui rilascio provvede la s.c. Risorse Umane e CS.

L'utilizzo della carta SISS è limitato alle attività di progetto e/o dell'incarico; ogni altro improprio utilizzo determina la decadenza dall'incarico.

*[Handwritten signature]*





Nell'ambito dei poteri di coordinamento, rientra tra le responsabilità anche disciplinari del Responsabile del progetto/dirigente della struttura di riferimento la verifica del corretto utilizzo della carta SISS da parte del collaboratore.

Il relativo profilo della carta SISS è revocato alla scadenza del rapporto di collaborazione dalla s.c. Risorse Umane e CS.

### **11. Rispetto dei Regolamenti aziendali**

Il collaboratore, ancorché non titolare di rapporto di lavoro subordinato, è tenuto al rispetto dei Regolamenti aziendali e in particolare all'osservanza del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti, ove applicabile, nonché del Codice Etico Comportamentale pubblicato sul sito aziendale.

In caso di accertata violazione, la Fondazione si riserva di risolvere il contratto.

### **12. Responsabilità dirigenziale**

Al Responsabile di progetto/dirigente della struttura di riferimento, in caso di irregolarità nell'utilizzo del collaboratore, non può essere erogata la retribuzione di risultato, ferma restando la responsabilità disciplinare.

In caso di violazione delle disposizioni imperative del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di lavoro flessibile alle quali consegua il risarcimento del danno a favore del lavoratore interessato, la Fondazione è tenuta a recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

X FS



## ALLEGATO B

### **PROGETTO FINALIZZATO AD ASSICURARE L'INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO**

Visto l'andamento dell'attività libero-professionale in regime di ricovero, la Fondazione ritiene di attivare il presente progetto di sviluppo che consenta di addivenire a una maggiorazione del 10% del fatturato di libera professione rispetto al IV CET 2012, entro l'anno 2013, da consolidare negli anni successivi.

A tal fine, fermo restando che l'attività libero professionale è riservata esclusivamente ai dirigenti medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e con rapporto esclusivo, al dirigente è consentito di avvalersi –fatta salva la regolare erogazione delle attività in regime di SSN- per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, del supporto di collaboratori già acquisiti per altri progetti in area clinica, previo parere favorevole del responsabile del progetto/dirigente della struttura di riferimento nell'ambito del quale è stata acquisita la collaborazione e dopo aver certificato documentalmente l'impossibilità di provvedervi con personale dipendente in regime di esclusività.

Il collaboratore allo scopo individuato è assoggettato al regime esclusivo e svolge l'attività esclusivamente in équipe.

Il compenso del collaboratore è stabilito secondo il Tariffario della libera professione vigente nel tempo e è computato, con gli oneri che ne derivano, sulla gestione separata per la libera professione.

